

DETERMINAZIONE DI SPESA N° 5 del 29/04/2019

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE DI VITERBO

OGGETTO: Subentro AGSM Energia SPA alla Convenzione Consip, denominata "Energia Elettrica 15", mediante ordinativo di fornitura nell'ambito del lotto n. 11 per la regione Lazio, aggiudicato alla società ENERGETIC SpA - CIG derivato n. Z3F22785C6
Periodo: 01/04/2019 – 31/03/2019

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa, per il triennio 2017-2019, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2019, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato all'Assemblea dell'Ente nella seduta del 26 novembre 2018;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 2017;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza (P.T.P.C.T.) 2019-2021, redatto ai sensi dell'art.1 della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 28 gennaio 2019;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015 che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTO il provvedimento prot. n. 4270 del 27/05/2016, con il quale il Direttore della Direzione Risorse Umane e Affari Generali ha conferito al sottoscritto, con decorrenza dal 01/06/2016 e scadenza al 31/05/2018, l'incarico di Responsabile ACI-Unità Territoriale di Viterbo e visto il prot. DRUAG 4298 del 25/05/2018 che rinnova l'incarico stesso fino al 31/05/2019;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

PRESO ATTO che il Comitato Esecutivo, nella riunione del 15 novembre 2018, allo scopo di far fronte in via d'urgenza alle esigenze conseguenti alla "vacatio" della titolarità dell'incarico di Segretario Generale dell'Ente, ha definito in via transitoria, per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2018 e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Segretario Generale, l'assetto delle attribuzioni inerenti ai principali ambiti di competenza propri della figura dello stesso Segretario Generale;

VISTA la delibera n.7935 del 26 novembre 2018 con la quale il Presidente ACI, in virtù della delibera adottata dal Comitato Esecutivo il 15 novembre 2018, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2019 ha stabilito in € 35.000,00 (€ 50.000,00) e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari (*Dirigenti*) Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e servizi e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, Codice dei Contratti Pubblici, implementato e coordinato con il decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 2017;

VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti", nella parte attualmente in vigore;

VISTO l'art.32, comma 2, del suddetto decreto legislativo, il quale prevede che, nella procedura di cui all'art.36, comma 2, lett.a) la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure amministrativo – contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l'art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'art.1, comma 7, del D.L. n.95/2012, convertito nella L. n.135/2012, come modificato dall'art.1, comma 494 della L. 28/12/2015 n.208, che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'art.1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dagli stessi predetti soggetti, rimanendo salva la possibilità di

procedere ad affidamenti anche al di fuori delle dette modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3 per cento per l'energia elettrica rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali;

VISTO l'art.58, comma 1, della legge 388/2000 che ha conferito all'organismo societario Consip SpA, il compito di stipulare, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art.26 della Legge 488/1999 e s.m.i, in base al quale le imprese fornitrici, individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del Codice dei contratti, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1, D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;

VISTI i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, con i quali il Ministero ha affidato alla Consip SpA, tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, la conclusione, per conto del Ministero medesimo e delle altre pubbliche amministrazioni, delle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni stesse, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema ed al controllo e monitoraggio dei consumi e della spesa pubblica;

VISTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi, a tutti gli effetti, tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

TENUTO CONTO che il sistema introdotto dall'art.26, legge n.488/1999 e dall'art.58, legge n.388/2000 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione delle deliberazioni di acquisto, né d'impegno di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'art.31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni", emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, nonché l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTI gli articoli 4, 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

VISTO l'art.42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di responsabile del procedimento, in conformità all'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

PREMESSO che , ai sensi dell'art. 26 della Legge n.488/1999, la Consip ha stipulato, per il periodo 01/04/2018 – 31/03/2019, con la società Energetic SPA la Convenzione denominata "Energia elettrica 15" per il lotto geografico 11, per la fornitura di energia elettrica;

DATO ATTO che con determinazione n. 3 è stato autorizzato l'invio dell'ODA MePA n. 4168785 alla società Energetic SPA per l'adesione alla suddetta convenzione, relativo alla fornitura di energia elettrica per il periodo contrattuale di un anno dal 01/04/2018 al 31/03/2019.

PRESO ATTO che, in data 30.01.2019 viene sottoscritto tra ENERGETIC e Banca SISTEMA S.p.A. (con sede legale e amministrativa in Largo Augusto 1A ang. Via Verziere 13, MILANO) atto di cessione di crediti;

PRESO ATTO che, il 01.03.2019 si è perfezionato tra AGSM Energia S.p.A. ed ENERGETIC S.p.A. l'operazione societaria di affitto di ramo d'azienda attinente tra l'altro l'attività di fornitura di energia elettrica, pertanto la ENERGETIC S.p.A. ha chiesto a CONSIP il subentro della AGSM Energia S.p.A. nei lotti 11, 14, 15 e 16 della Convenzione "Energia Elettrica 15";

PRESO ATTO che, in data 01.04.2019, condotta l'istruttoria sulla documentazione prodotta e preso atto della sussistenza in capo alla società subentrante dei requisiti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione – Consip Spa ha deliberato il nulla osta al subentro della AGSM Energia Spa nei lotti 11, 14, 15 e 16 della Convenzione "Energia Elettrica 15";

PRESO ATTO della nota della società AGSM pervenuta tramite PEC in data 12/04/2019, avente ad oggetto "Subentro AGSM Energia Spa/Energetic SpA", nella quale la soc. AGSM assicura la continuità della fornitura alle stesse condizioni contrattuali in essere e fino alla data di naturale scadenza del contratto;

VALUTATA l'opportunità, di confermare l'adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 15" lotto 11 nei confronti di AGSM SpA, subentrata a ENERGETIC SpA, alle medesime condizioni economiche, dal 01.03.2019 fino al 31/03/2019, data di scadenza naturale del periodo contrattuale residuo (*in attesa di aderire alla nuova Convenzione Consip*);
oppure:

TENUTO CONTO che al fine di assicurare la continuità della fornitura dell'energia elettrica, quest'ufficio dal 01/04/2019 ha già stipulato un nuovo contratto di adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 15" Lotto 11 con la soc. ENERGETIC S.p.A..

PRESO ATTO che, la soc. AGSM ha dichiarato di mantenere le medesime condizioni contrattuali e che, sulla base dei consumi medi registrati è prevista una spesa, per il residuale periodo di affidamento, pari a € 400,00 +IVA;

VISTO il durc dal quale risulta la correttezza della società AGSM SpA in merito agli obblighi retributivi e contributivi;

VISTI l'art.1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266 e le istruzioni operative dell'ANAC, che, al paragrafo 3 - Esenzione dalla contribuzione, stabiliscono che sono esclusi dal versamento del contributo le fattispecie di contratti di adesione ad accordi quadro o convenzioni;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

PRESO ATTO che il numero di CIG identificativo della Convenzione era il n° 7134333DD3 e che il CIG derivato relativamente all'ordinativo di fornitura ACI è il n° Z3F22785C6.

DETERMINA

Sulla base delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

di dare atto della intervenuta risoluzione della Convenzione "Energia elettrica 15" - lotto 11 stipulata con la società ENERGETIC SpA e del subentro ad essa, della società AGSM SpA, alle medesime condizioni, modalità e termini indicati nella Convenzione;

Il contratto di fornitura concluso tra questa Unità Territoriale ACI e la società AGSM avrà la durata a decorrere dal 01.03.2019, data di attivazione del subentro e fino al 31/03/2019, data di scadenza del contratto originario;

L'importo del corrispettivo presunto pari a € 400,00 per la parte residua di contratto, IVA esclusa, verrà contabilizzato sul conto di costo 410723003, fornitura energia, a valere sul budget di gestione 2019 quale centro di responsabilità Gestore 4A31;

Il responsabile del procedimento ha cura di provvedere alla pubblicazione dell'avviso di post informazione sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente e ad assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui all'art.29 del D.Lgs. 50/2016, l'osservanza e l'attuazione della normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016, e sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge n.190/2012, anche con riferimento alle misure di prevenzione stabilite nel PTPC, nonché a conformare la propria condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del DPR n.62/2013 e del Codice di comportamento dell'Ente.

La *governance* e l'esecuzione del contratto sono dirette dal responsabile del procedimento che dovrà svolgere tutte le attività monitoraggio e verifica della regolare esecuzione dell'ordinativo di fornitura e controllare i livelli di qualità delle prestazioni.

Il responsabile del procedimento provvederà agli adempimenti di competenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n.190, il quale stabilisce che il responsabile del procedimento debba astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Si dà, infine, atto:

-del durc dal quale risulta la correttezza della società AGSM in merito agli obblighi retributivi e contributivi;

-che lo SMART CIG, assegnato dall'ANAC rimane il n. Z3F22785C6 derivato dal CIG madre n. 7134333DD3.

Il Responsabile dell'Unità Territoriale